

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. - ANNUALITÀ 2026-2027-2028 – CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

la società Sviluppo Toscana S.p.A. (nel seguito S.T.) con socio unico, con sede legale in Firenze, V.le Matteotti n. 60 – 50132 Firenze (FI), c.f. e p.i. 00566850459, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale societaria (di seguito nominato “*Committente*”),

**E**

\_\_\_\_\_, (nel seguito anche “*Operatore Economico*”) con sede legale/studio professionale in Via \_\_\_\_\_, - codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_/iscritto all’Ordine \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di legale rappresentante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio,

**PREMESSO**

- che con Decreto del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di cui in oggetto;
- che si è stabilito di addivenire in questo giorno (come risultante da data della sottoscrizione dell’ultimo firmatario) alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica attraverso firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Definizioni**

Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto per la revisione legale, i seguenti termini hanno il seguente significato:

- “*Revisore*”: è l’organo al quale è affidata la revisione legale sia esso rappresentato dal collegio sindacale, da una persona con incarico sindaco unico o di revisore unico, da più persone con incarico di revisori e da una società di revisione.
- “*Società o Impresa*”: la società ed i suoi esponenti, siano essi amministratori, direttori od impiegati con specifici incarichi.

**Art. 2 – Oggetto**

Sviluppo Toscana S.p.A., nella persona del \_\_\_\_\_, affida alla Società \_\_\_\_\_, che, nella persona del \_\_\_\_\_, accetta e si obbliga a realizzare obbliga a prestare il servizio servizio di attività di revisione legale dei conti come stabilito dall’art. 2409-bis e seguenti del codice civile e dall’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, il Revisore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti delle Società (Dlgs. n. 39/10 e Codice civile), come integrate dalla normativa pubblicistica prevista per le cosiddette “*Società a controllo pubblico*”, con particolare riguardo a:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme alle norme di riferimento;
- c) espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio preventivo, e sul bilancio di esercizio
- d) verificare se il bilancio pre-consuntivo economico infra-annuale con proiezione al 31 dicembre corrisponde alle risultanze delle scritture contabili alla data considerata e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- e) espressione, con apposita relazione un giudizio al bilancio pre-consuntivo economico sopra indicato;
- f) sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali (Sostituto d'imposta, Redditi, Iva) ai fini delle compensazioni di imposta;
- g) relazione prevista dall'art. 11, co. 6, lett. j), del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 11,

oltre a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti delle società.

Sono, inoltre, previste le seguenti attività correlate e collaterali rispetto a quella della revisione legale, come di seguito riportato, il cui corrispettivo verrà riconosciuto solo se la prestazione verrà effettivamente richiesta e attivata:

- con riguardo ai bilanci previsionali annuali (con proiezione triennale) con accluso il Piano degli investimenti, anch'esso annuale con proiezione triennale, la verifica e la valutazione del budget economico triennale e dei relativi allegati, con particolare riferimento a:

- o coerenza interna delle previsioni economiche e finanziarie;
- o congruità delle ipotesi sottostanti;
- o attendibilità contabile delle stime formulate;
- o conformità agli schemi e ai criteri previsti dalla normativa regionale e dagli indirizzi di programmazione.

La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale richiamati dall'art. 9 e ss. gg. del D.lgs. n. 39/2010.

L'incarico oggetto della presente proposta richiede l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 2399 e 2409-*quinquies* del Codice civile.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le prestazioni devono essere eseguite secondo le modalità, i patti e nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nella Lettera di invito a presentare offerta, ivi comprese le condizioni stabilite dalla Committente e sottoscritte dell'Operatore Economico, ai sensi

dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, e applicando i prezzi derivanti dall'Offerta economica presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start.

Sviluppo Toscana S.p.a. metterà a disposizione dell'operatore economico tutta la documentazione necessaria da utilizzare ai fini dell'incarico. Tali informazioni saranno raccolte tramite colloqui e scambio di documentazione con l'operatore economico.

Al termine delle proprie attività, l'Operatore Economico affidatario dovrà predisporre un *report* completo di tutte le elaborazioni principali, che dovrà essere consegnato a Sviluppo Toscana S.p.A. entro la scadenza del contratto.

### **Art. 3 - Obiettivi di Revisione**

Obiettivi di Revisione sono:

- i. la revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2026 e dei due successivi esercizi con chiusura al 31 dicembre 2027 e 2028 della detta società, nonché la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010;
- ii. la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010.

La revisione del bilancio d'esercizio farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario ed alla nota integrativa predisposti in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione ed ai principi contabili pertinenti.

La revisione legale sarà da svolta con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio.

Il giudizio professionale sul bilancio d'esercizio verrà espresso in conformità ai Principi di Revisione internazionali (ISA Italia) e comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario pubblicata nella sezione Trasparenza del sito internet della società.

Saranno, altresì, effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (Modello Unico, IRAP, 770).

La finalità della revisione legale non consiste nel verificare la correttezza di specifiche voci, componenti le informazioni risultanti dal bilancio d'esercizio bensì nel verificare, che nel suo complesso, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico conseguito.

L'ampiezza delle procedure di revisione saranno proporzionate alla dimensione ed alle caratteristiche dell'impresa, in funzione della valutazione dell'ambiente di controllo ed il sistema di controllo interno, per valutare rispettivamente il rischio intrinseco, il rischio di controllo e, conseguentemente, in rischio di individuazione.

Non rientra fra gli obiettivi della revisione l'individuazione di carenze nel sistema di controllo interno della società. Nell'ambito del rapporto collaborativo sarà cura del Revisore segnalare agli Organi della società eventuali situazioni che, a suo giudizio, possono costituire carenze del sistema di controllo e del sistema amministrativo contabile.

#### **Art. 4 - Responsabilità della Direzione - lettera di attestazione**

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, della correttezza delle informazioni in esso contenute, nonché della regolarità delle scritture contabili e della loro corrispondenza al bilancio d'esercizio, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete all'Organo amministrativo della società.

A conclusione delle operazioni di revisione verrà richiesta a coloro che sono incaricati della predisposizione del bilancio una lettera di attestazione per quanto sopra descritto e così riassunto:

- i. che il bilancio verrà redatto dall'Organo amministrativo in conformità al quadro normativo inerente l'informazione finanziaria e la sua corretta rappresentazione;
- ii. per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione del bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frode od a comportamenti o eventi non intenzionali;
- iii. che sia consentito al revisore l'accesso a tutte le informazioni e documenti per la redazione del bilancio, ulteriori informazioni richieste dal revisore e la possibilità di contattare senza limitazioni le persone - nell'ambito dell'impresa - dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

#### **Art. 5 - Responsabilità del revisore**

La revisione verrà svolta in conformità agli statuiti principi di revisione. È responsabilità del revisore:

- i. eseguire verifiche periodiche nel corso dell'esercizio concernenti la regolarità delle scritture contabili e la corretta rilevazione dei fatti ed atti di gestione;
- ii. esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio nel suo complesso con apposita relazione al bilancio di esercizio.

In ragione dei limiti intrinseci della revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, è inevitabile il rischio che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'incarico**

##### **6.1 \_Revisione del bilancio d'esercizio**

Relativamente al primo esercizio il revisore provvederà alla verifica dei saldi di apertura, potendo chiedere informazioni al precedente revisore.

*Fase interim:* consiste nelle attività per comprendere l'attività svolta, determinare il rischio intrinseco attraverso la valutazione dell'ambiente di controllo, determinare il rischio di controllo attraverso la valutazione del sistema di controllo interno ed, incrociando i rischi predetti, determinare il rischio di individuazione.

In base a quanto sopra verrà pianificata l'intensità di controllo del bilancio e determinato il valore della significatività - materialità e dell'errore tollerabile.

*Partecipazione all'inventario:* consiste nell'esame delle procedure attuate dalla società per eseguire l'inventario e valutare le consistenze. Il revisore potrà eseguire e partecipare alle operazioni di inventario con test campionari per accertare l'efficacia delle procedure eseguite.

*Fase final:* consiste nel controllo delle voci di bilancio seguendo la pianificazione eseguita, rilevando gli eventuali errori da confrontare con i valori della materialità, valutando i rapporti con parti correlate, gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio, la continuità aziendale ed eventuali fatti censurabili.

*Relazione al bilancio:* sulla scorta di quanto sopra verrà emessa la relazione che conterrà il giudizio sul bilancio, secondo gli statuiti principi di revisione.

## **6.2\_Verifica della regolare contabilità sociale**

La comprensione preliminare della società, con particolare riferimento alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta e della organizzazione, determineranno il numero delle sessioni di verifica della regolarità e tempestività delle rilevazioni dei fatti e degli atti amministrativi, nonché della puntualità ed esattezza degli adempimenti previsti dalla disciplina civilistica, dai principi contabili e dalla disciplina tributaria, nonché da altre leggi specifiche.

Sarà cura del revisore pianificare le sessioni di verifica e correlarsi con gli incaricati degli adempimenti amministrativi per ottenere le informazioni necessarie evitando di ostacolare il regolare svolgimento del lavoro interno.

### **Art. 7 – Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali**

La disciplina fiscale vigente, tempo per tempo, ha imposto ed impone la sottoscrizione di talune dichiarazioni (dei redditi, dei sostituti d'imposta, ecc.) da parte del revisore.

Le sottoscrizioni predette non implicano la specifica verifica della esatta applicazione della normativa tributaria e previdenziale, né attestano l'attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni rese nelle dichiarazioni.

### **Art. 8 - Situazioni di incompatibilità**

La sottoscrizione del presente contratto postula la dichiarazione di indipendenza del revisore dalla società soggetta a revisione e l'insussistenza di cause di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

E' a carico del revisore l'onere di porre in atto tutte le azioni necessarie per verificare che tali condizioni permangano per l'intera durata dell'incarico.

### **Art. 9 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione**

L'incarico avrà durata di tre esercizi (2026/2027/2028), con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Le prestazioni oggetto dell'affidamento devono essere avviate a partire dalla stipula del contratto fino alla data alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (31/12/2028), fatta salva l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, co. 6, e dell'art. 17, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

La data di avvio dell'esecuzione potrà essere disposta anche in anticipazione, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore della prestazione.

È prevista l'eventuale proroga delle prestazioni indicate nel presente appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 10 – Corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale, determinato dall'offerta economica dell'affidatario, ammonta ad \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), oltre Cap al 4% per Euro \_\_\_\_\_, per complessivi Euro \_\_\_\_\_, al netto dell'IVA come per legge. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel presente contratto e da quelle contenute nell'offerta dell'operatore. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea. L'Operatore Economico non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto ivi non previsto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 6.7 - Revisione dei prezzi della Lettera di invito.

## **Art. 11 – Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico**

L'Operatore Economico si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Contratto stesso, nella Lettera di invito e nell'Offerta, ove migliorativa;

- b. prestare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto di quanto previsto nel Contratto stesso, nella Lettera di invito e nell'Offerta, ove migliorativa;
- c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto e di Lettera di invito nel rispetto dei livelli stabiliti nel Contratto stesso, nella Lettera di invito e nell'Offerta, ove migliorativa;
- d. manlevare e tenere indenne la Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da inadempimenti imputabili all'Appaltatore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e nella Lettera di invito, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e nella Lettera di invito ed in particolare ai parametri di qualità predisposti;
- f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Operatore Economico si impegna a predisporre e trasmettere alla Committente in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese.

L'Operatore Economico si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante da inadempimenti imputabili all'Appaltatore.

L'Operatore Economico, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nell'offerta Tecnica dello stesso.

L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa dell'Operatore Economico il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Sviluppo Toscana S.p.A del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo di Sviluppo Toscana S.p.A in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto di Sviluppo Toscana S.p.A che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero di Sviluppo Toscana S.p.A da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato all'articolo 17 dello Schema di contratto.

***(Proprietà intellettuale)***

L'Appaltatore esonera Sviluppo Toscana S.p.A da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che Sviluppo Toscana S.p.A è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare Sviluppo Toscana S.p.A. da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare Sviluppo Toscana S.p.A. di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni Sviluppo Toscana S.p.A. ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

**Articolo 13 – Risoluzione del contratto**

Sviluppo Toscana S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato da Sviluppo Toscana S.p.A.;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice Etico dei dipendenti di Sviluppo Toscana S.p.A. da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di Sviluppo Toscana S.p.A. procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva/l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Al di fuori dei casi sopra specificati di Sviluppo Toscana S.p.A., nei casi in cui il direttore dell'esecuzione, se nominato, accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Nel caso in cui la verifica a campione sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sia negativa, si dà luogo alla risoluzione del contratto, se ancora in corso, ed al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si dà luogo, inoltre, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da di Sviluppo Toscana S.p.A. per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del decreto che accerta l'esito negativo dei controlli e all'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta.

Al di fuori dei casi sopra specificati Sviluppo Toscana S.p.A., nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o che l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ai sensi del comma 4 del summenzionato articolo, si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (se previsto) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, Sviluppo Toscana S.p.A. applica la disciplina dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, il presente atto è condizionato risolutivamente, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, all'esito positivo del controllo del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, pena:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

## **Articolo 14 – Penalità**

Sviluppo Toscana S.p.A., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, Sviluppo Toscana S.p.A. provvede ad applicare le penali a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui Sviluppo Toscana S.p.A. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui Sviluppo Toscana S.p.A. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Sviluppo Toscana S.p.A. ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Per quanto ivi non previsto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 6.15 della Lettera di invito.

## **Art. 15 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolari fatture semestrali, previa presentazione del report del periodo. La fatturazione dell'ultima tranche del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata con consegna del lavoro e del report completo di tutte le elaborazioni principali e verrà pagata previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione, accompagnate da report di periodo. La fatturazione dell'ultima tranche del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata con consegna del lavoro e del report completo di tutte le elaborazioni principali e verrà pagata previo rilascio del Certificato di cui all'art. 19.

Le fatture dovranno indicare perentoriamente i seguenti dati:

1. Dati fiscali dell'Operatore economico (Ragione Sociale, sede, codice fiscale/Partita IVA);
2. Oggetto del servizio prestato;
3. Importo;
4. Codice IBAN del conto corrente dedicato;

5. C.I.G. di riferimento dell'appalto.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte della Committente che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento).

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento non potranno essere imputati alla Committente e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

La fattura elettronica intestata a Sviluppo Toscana S.p.A. codice fiscale 00566850459, sarà trasmessa tramite il canale SDI con codice destinatario USAL8PV, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica*", con l'indicazione del codice CIG. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime della scissione del pagamento IVA ex art. 17ter D.P.R. 633/1972 "*Split payment*", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "*Esigibilità IVA*" la lettera "*S*" (Scissione pagamenti).

I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte della Committente che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dalla Committente nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In ogni caso in cui l’Affidatario non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 3, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile a Sviluppo Toscana S.p.A. e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.

Si applica l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all’intervento sostitutivo della Sviluppo Toscana S.p.A. in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.

Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, Sviluppo Toscana S.p.A., prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l’Affidatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta di Sviluppo Toscana S.p.A. prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare a Sviluppo Toscana S.p.A. eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG. L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite p.e.c. la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell’Operatore economico.

Sviluppo Toscana S.p.A., nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

## **Art. 16 – Gestione digitale del contratto**

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (P.E.C.).

L'Operatore economico affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

La pec di Sviluppo Toscana S.p.A. è: [legal@cert.sviluppo.toscana.it](mailto:legal@cert.sviluppo.toscana.it).

La pec della Società è: \_\_\_\_\_

## **Art. 17 – Modifica del contratto**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 di imporre all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto alle condizioni previste nel presente documento, qualora, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo (*massimo*) del contratto. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

## **Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e risorse professionali**

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria del servizio, che si rappresenterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

## **Art. 19 – Controlli e Certificato di regolare esecuzione**

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni come indicato nel presente documento, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; (se nominato)
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva, se prevista.

## **Art. 20 - Proprietà dei prodotti**

Tutto il materiale originale, cartaceo e informatizzato, in particolare i programmi, la loro documentazione, la manualistica, tutti i *report* e, comunque, tutta la documentazione collegata alle attività ed ai servizi oggetto del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Operatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

## **Art. 21 - Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto ed eventuale azione di rivalsa da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **Art. 22 - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 per la cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG relativo all'affidamento. Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica a Sviluppo Toscana S.p.A. dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 16.

### **Art. 23 - Recesso**

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

### **Art. 24 - Riservatezza**

La natura dell'attività svolta e qualsiasi informazione trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.A. all'Operatore economico saranno oggetto della massima riservatezza. L'Operatore economico non potrà, senza il previo consenso scritto di Sviluppo Toscana S.p.A., divulgare pubblicamente o rendere note a terzi tali informazioni. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui l'Operatore economico sia obbligato per legge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio indipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte dell'Operatore Economico. L'Operatore economico si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati dei documenti degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico, a non divulgarli, diffonderli o comunicarli a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirli in modo appropriato, impegnandosi a rispettare scrupolosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 676/2016, in particolare si impegna a utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui al presente incarico e ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per prevenire e in ogni caso limitare il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme nel rispetto anche delle disposizioni normative succitate.

### **Art. 25 - Clausole nulle**

Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

### **Art. 26 -Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007**

Ai sensi dell'art. 24 co. 1, L.R. n. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente Sviluppo Toscana S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

**Art. 27 – Spese contrattuali**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. mentre le spese di bollo sono a carico dell'Operatore Economico. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico dell'affidatario.

**Art. 28 - Informativa sul trattamento dati personali**

L'Operatore economico consente che Sviluppo Toscana S.p.A. tratti i suoi dati personali ai fini degli adempimenti legati al presente contratto. Il trattamento dei dati personali avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza. Tali dati saranno comunicati a terzi solo per adempiere ad ogni obbligo di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria. Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, raccoglie presso di sé i dati personali forniti con presente contratto mediante strumenti normali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.

L'Operatore economico – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – è informato che Sviluppo Toscana, per poter svolgere il servizio, dovrà trattare i suoi dati personali ed è informato che ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarlo, di essere informato sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, o di vendita.

Il consenso al trattamento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di tale autorizzazione, la prestazione oggetto del presente contratto non potrà essere effettuata.

Con la firma del presente contratto l'Operatore Economico autorizza Sviluppo Toscana al Trattamento dei propri dati.

**Art. 29 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Sviluppo Toscana S.p.A. e l'Operatore Economico si impegnano a sottoscrivere apposito *Data Protection Agreement* (DPA) da allegare al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

**Art. 30 - Dichiarazione di presa visione e di accettazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001**

L'Operatore economico:

a) dichiara di aver preso visione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” di Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito anche “Modello”) e di conoscerne il contenuto; i documenti di cui in precedenza sono pubblicati sul sito internet [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it);

b) si impegna a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello per quanto ad esso applicabili, e ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di Sviluppo Toscana S.p.A. con propria comunicazione da inviare per e-mail all’indirizzo: [odv@sviluppo.toscana.it](mailto:odv@sviluppo.toscana.it) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso Professionista venga a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico conferito, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di Sviluppo Toscana S.p.A.;

c) laddove esso Operatore economico sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

d) garantisce Sviluppo Toscana S.p.A. che non esistono a proprio carico:

i. procedure concorsuali in corso;

ii. protesti o altri atti pregiudizievoli dell’affidabilità e moralità riferiti alla Società stessa e/o ai subappaltatori/subfornitori e/o rispettivi soci e legali rappresentanti/amministratori;

iii. gravi sanzioni amministrative comprese le sanzioni e/prescrizioni in tema di Tutela Ambientale, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro emessi dai preposti organi di vigilanza;

iv. procedimenti in corso relativi ai reati ricompresi nel novero di quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;

e) dichiara di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera (b) e (c), che precedono, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione de D.Lgs. n. 231/2001, posto in essere da lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori di esso Professionista che vengano in contatto con Sviluppo Toscana S.p.A. ai fini dell’esecuzione del servizio, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte del Professionista stesso, con conseguente applicazione dell’articolo 6 e che possono essere considerate come dichiarazioni mendaci ai sensi d per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. I documenti di cui al precedente punto lett a) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

L’Operatore economico da atto che il sito internet specificato alla lettera (a) del paragrafo che precede, viene costantemente aggiornato da Sviluppo Toscana S.p.A., sulla base dell’evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e dei documenti adesso collegati e della realtà aziendale di Sviluppo Toscana S.p.A stessa. Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi l’inosservanza di quanto indicato ai precedenti paragrafi (con particolare attenzione alle lett b e c del primo paragrafo), in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Sviluppo Toscana S.p.A avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dalla stampa, l’esercizio delle facoltà sopra citate sarà acconsentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall’Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno dell'Operatore economico, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di mallevare Sviluppo Toscana S.p.A. per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante.

### **Art. 31 - Conflitto di interessi**

L'accettazione dell'incarico comporta la sottoscrizione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 32 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 33 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove Sviluppo Toscana S.p.A. sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### **Art. 34 - Registrazione**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso da chi vi abbia interesse.

*Firmato digitalmente da:*

\_\_\_\_\_ per Sviluppo Toscana S.p.A.

\_\_\_\_\_ per l'Operatore Economico

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c. 2, del Codice Civile, dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna quanto previsto dagli artt. 11 (“*Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico*”); 13 (“*Risoluzione del contratto*”); 14 (“*Penalità*”); 23 (“*Recesso*”); 24 (“*Riservatezza*”); 28 (“*Informativa sul trattamento dati personali*”); 30 (“*Dichiarazione di presa visione e di accettazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001*”); 31 (“*Conflitto di interessi*”); 33 (“*Foro competente*”) del presente Contratto.

Per accettazione

\_\_\_\_\_ per l'Operatore Economico

*Allegati:*

*1. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.*

*2. DPA*